I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2518/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1974

che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio, del 2 ottobre 1974, che modifica i prezzi applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974/1975 [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2496/74 ha previsto un aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo a decorrere dal 7 ottobre 1974 ; che, in taluni casi, detto regolamento prevede solo una normativa generale che necessita ulteriori precisazioni ; che, negli altri casi, il regolamento in questione fissa soltanto gli importi che hanno un'importanza decisiva ai fini del livello dei prezzi nella Comunità ; che è pertanto necessario apportare le opportune precisazioni ed estendere gli effetti del regolamento citato agli altri prezzi e importi fissati nel quadro della politica agraria comune ;

considerando che per attuare tale estensione ci si deve attenere per quanto possibile alle norme esistenti in materia di determinazione dei prezzi ed importi di cui sopra, normalmente applicate all'inizio della campagna di commercializzazione di ciascun prodotto ; che è precisamente in considerazione di tale criterio che i prezzi soggetti a maggiorazioni mensili sono stati fissati ad un livello corrispondente a quello dell'inizio dellla campagna, ferme restando le maggiorazioni mensili abituali ;

considerando che è tuttavia opportuno limitare allo stretto necessario le modifiche da apportare ;

considerando che, per quanto riguarda la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i prodotti lattiero-caseari, alcune modifiche appaiono necessarie in considerazione dell'aumento dei prezzi ; che è opportuno peraltro limitare tali modifiche alle fissazioni anticipate effettuate prima della data alla quale è stato reso noto l'aumento dei prezzi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 7 ottobre 1974, e, per quanto riguarda l'olio d'oliva, con decorrenza dal 1° novembre 1974, i prezzi e gli importi indicati in allegato sostituiscono i corrispondenti prezzi ed importi risultanti dalla fissazione precedente.

Tali prezzi e importi sono validi per la parte restante del normale periodo di validità.

2. I prezzi soggetti a maggiorazioni mensili, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2496/74 o all'allegato del presente regolamento, s'intendono non comprensivi delle maggiorazioni mensili.

Articolo 2

1. Le restituzioni fissate in anticipo, anteriormente al 20 settembre 1974, per i prodotti di cui all'allegato VII D ed esportati a decorrere dal 7 ottobre 1974, formano oggetto, su domanda degli interessati, degli adeguamenti fissati in detto allegato.

[1] GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 1.

2. Il giorno da prendere in considerazione

— per la data della fissazione in anticipo è quello del deposito della domanda del titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70,

— per la data dell'esportazione è quello dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1373/70.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

SOMMARIO

I. SETTORE CEREALI

A. Prezzi d'intervento derivati del frumento tenero 5

B. Prezzi d'intervento unici per l'orzo, la segala, il frumento duro e il granturco.. 5

C. Prezzi d'entrata dei cereali 5

D. Prezzi d'entrata per le farine, le semole e i semolini 6

E. Importi compensativi 6

F. Prodotti amilacei cereali 9

II. SETTORE RISO 10

III. SETTORE ZUCCHERO 11

IV. SETTORE OLIO D'OLIVA E SEMI OLEOSI

A. Olio d'oliva 13

B. Semi oleosi :

— Centri d'intervento principale e prezzi d'intervento derivati ivi applicabili.. 13

— Importi compensativi « adesione » per i semi di colza e di ravizzone 14

V. SETTORE CARNI SUINE

A. Prezzi limite e prelievi 15

B. Importi compensativi « adesione » 18

C. Importi applicabili a titolo degli importi compensativi 21

VI. SETTORE CARNI BOVINE 25

VII. SETTORE LATTIERO-CASEARIO

A. Prezzi d'entrata 29

B. Modifica del regolamento (CEE) n. 823/68..... 29

C. Importi compensativi « adesione » 31

D. Liste degli adeguamenti 42

VIII. SETTORE UOVA E POLLAME

A. Prezzi limite e prelievi per le uova 47

B. Prezzi limite e prelievi per il pollame 47

C. Prezzi limite e imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.. 49

D. Importi compensativi « adesione » uova 50

E. Importi compensativi « adesione » pollame 50

IX. SETTORE ORTOFRUTTICOLI

A. Modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1069/74 del Consiglio, che fissa i prezzi di base e i prezzi d'acquisto validi nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1974/1975 54

B. Modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1398/74 della Commissione, che fissa per la campagna 1974 il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra 55

C. Modifiche apportate ai regolamenti (CEE) nn. 425/74, 749/74, 1243/74, 1363/74, 1364/74, 1957/74 e 1958/74 della Commissione, che fissano, per la campagna 1974/1975, i prezzi di riferimento rispettivamente per i cetrioli, i pomodori, le prugne, le uve da tavola, i limoni, le mele e le pere 55

X. SETTORE PRODOTTI DELLA PESCA

A. Prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 56

B. Prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70 57

C. Prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate 57

D. Prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera 57

E. Prezzi di ritiro per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 58

F. Prezzi di ritiro per alcuni prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità 61

G. Prezzi di riferimento per alcuni prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 63

XI. SETTORE TABACCO

A. Prezzo d'obiettivo e prezzo d'intervento del tabacco in foglia..... 65

B. Livello dei prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli 66

XII. SETTORE SEMENTI 67

I. SETTORE CEREALI

A. PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI DEL FRUMENTO TENERO

I prezzi d'intervento del frumento tenero specificati negli allegati A e B del regolamento (CEE) n. 1128/74 del Consiglio [1] e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1595/74 della Commissione [2] sono maggiorati di :

5,50 u.c./t per il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi,

5,14 u.c./t per la Danimarca,

5,24 u.c./t per l'Irlanda,

3,94 u.c./t per il Regno Unito.

B. PREZZI D'INTERVENTO UNICI PER L'ORZO, LA SEGALA, IL FRUMENTO DURO E IL GRANTURCO

(Regolamento (CEE) n. 1128/74 del Consiglio e Regolamento (CEE) n. 1595/74 della Commissione).

Tali prezzi sono maggiorati degli importi seguenti :

(u.c./t)

	negli Stati membri originari	in Danimarca	in Irlanda	nel Regno Unito
Orzo	4,83	4,53	4,32	3,37
Segala	5,09	5,09	—	—
Frumento duro	8,34	—	—	—
Granturco	4,48	—	—	—

C. PREZZI D'ENTRATA DEI CEREALI

I prezzi d'entrata fissati nel regolamento (CEE) n. 1427/74 del Consiglio [3] sono modificati come segue (u.c./t) :

125,10 per il frumento tenero,

122,15 per la segala,

113,25 per l'orzo,

112,05 per il granturco,

189,10 per il frumento duro,

106,46 per l'avena,

107,59 per il grano saraceno,

110,99 per il sorgo,

109,29 per il miglio,

107,59 per la scagliola.

---

[1] GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 17.
[2] GU n. L 170 del 27. 6. 1974, pag. 1.
[3] GU n. L 151 dell'8. 6. 1974, pag. 1.

D. PREZZI D'ENTRATA PER LE FARINE, LE SEMOLE E I SEMOLINI

I prezzi d'entrata fissati nel regolamento (CEE) n. 1670/74 della Commissione (1) sono modificati come segue :

188,95 u.c./t per la farina di frumento e di frumento segalato,

186,70 u.c./t per la farina di segala,

204,05 u.c./t per le semole e i semolini di frumento tenero,

295,55 u.c./t per le semole e i semolini di frumento duro.

(1) GU n. L 175 del 29. 6. 1974, pag. 71.

E. IMPORTI COMPENSATIVI

(Regolamenti (CEE) nn. 1860/74 (2) e 1982/74 (3))

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	DK	IRL	UK
10.01 A (1)	7,33	5,51	32,58
10.01 B	8,71	12,87	46,98
10.02	—	11,79	36,44
10.03	6,28	10,74	30,57
10.04	6,03	10,21	26,99
10.05 B	—	14,61	27,79
10.07 B	—	10,33	27,73
10.07 C	—	15,53	27,91

(1) L'importo applicabile al frumento tenero reso inadatto al consumo umano in seguito alla denaturazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 120/67/CEE è quello applicabile all'orzo.
(2) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 12.

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	DK	IRL	UK
10.06 A I a)	5,958	5,958	5,958
10.06 A I b)	6,818	6,818	6,818
10.06 A II a)	7,447	7,447	7,447
10.06 A II b)	8,522	8,522	8,522
10.06 B I a)	9,023	9,023	9,023
10.06 B I b)	11,521	11,521	11,521
10.06 B II a)	9,609	9,609	9,609
10.06 B II b)	12,351	12,351	12,351
10.06 C	3,404	3,404	3,404

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	DK	IRL	UK
07.06 A	0,113	0,193	0,550
11.01 A (1)	0,985	0,679	4,290
11.01 B (1)	—	1,559	4,831
11.01 C (1)	0,879	1,504	4,280
11.01 D (1)	0,844	1,429	3,779
11.01 E I (1)	—	2,045	3,891
11.01 E II (1)	—	1,490	2,835
11.01 F (1)	3,608	3,608	3,608
11.01 H (1)	—	1,054	2,828
11.01 K (1)	—	1,584	2,847
11.02 A I a) (1)	1,213	1,848	6,609
11.02 A I b) (1)	1,064	0,733	4,633
11.02 A II (1)	—	1,651	5,102
11.02 A III (1)	0,879	1,504	4,280
11.02 A IV (1)	0,844	1,429	3,779
11.02 A V a) 1 (1)	—	2,045	3,891
11.02 A V a) 2 (1)	—	2,045	3,891
11.02 A V b) (1)	—	1,490	2,835
11.02 A VI (1)	3,608	3,608	3,608
11.02 A VIII (1)	—	1,054	2,828
11.02 A IX (1)	—	1,584	2,847
11.02 B I a) 1 (1)	0,879	1,504	4,280
11.02 B I a) 2 aa)	0,615	1,041	2,753
11.02 B I a) 2 bb) (1)	0,844	1,429	3,779
11.02 B I a) 4 (1)	—	1,446	3,882
11.02 B I b) 1 (1)	0,879	1,504	4,280
11.02 B I b) 2 (1)	0,844	1,429	3,779
11.02 B I b) 4 (1)	—	1,446	3,882
11.02 B II a) (1)	0,975	0,733	4,333
11.02 B II b) (1)	—	1,568	4,847
11.02 B II c) (1)	—	2,045	3,891
11.02 B II d) (1)	—	2,174	3,907
11.02 C I (1)	1,026	0,771	4,561
11.02 C II (1)	—	1,651	5,102
11.02 C III (1)	0,879	1,504	4,280
11.02 C IV (1)	0,844	1,429	3,779
11.02 C V (1)	—	2,045	3,891
11.02 C VII (1)	—	1,446	3,882
11.02 C VIII (1)	—	2,174	3,907
11.02 D I (1)	0,748	0,562	3,323

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	DK	IRL	UK
11.02 D II (1)	—	1,203	3,717
11.02 D III (1)	0,641	1,095	3,118
11.02 D IV (1)	0,615	1,041	2,753
11.02 D V (1)	—	1,490	2,835
11.02 D VII (1)	—	1,054	2,828
11.02 D VIII (1)	—	1,584	2,847
11.02 E I a) 1 (1)	0,641	1,095	3,118
11.02 E I a) 2 (1)	0,615	1,041	2,753
11.02 E I a) 4 (1)	—	1,054	2,828
11.02 E I b) 1 (1)	0,879	1,504	4,280
11.02 E I b) 2 (1)	0,844	1,429	3,779
11.02 E I b) 4 (1)	—	1,446	3,882
11.02 E II a) (1)	1,026	0,771	4,561
11.02 E II b) (1)	—	1,651	5,102
11.02 E II c) (1)	—	2,045	3,891
11.02 E II d) (1)	—	2,174	3,907
11.02 E II e) 1 (1)	4,766	4,766	4,766
11.02 F I (1)	0,748	0,562	3,323
11.02 F II (1)	—	1,203	3,717
11.02 F III (1)	0,641	1,095	3,118
11.02 F IV (1)	0,615	1,041	2,753
11.02 F V (1)	—	1,490	2,835
11.02 F VI (1)	3,472	3,472	3,472
11.02 F VIII (1)	—	1,054	2,828
11.02 F IX (1)	—	1,584	2,847
11.02 G I	0,183	0,138	0,815
11.02 G II	—	0,365	0,695
11.06 A	0,113	0,193	0,550
11.06 B II	—	2,352	4,474
11.07 A I a)	1,305	0,981	5,799
11.07 A I b)	0,975	0,733	4,333
11.07 A II a)	1,118	1,912	5,441
11.07 A II b)	0,835	1,428	4,066
11.07 B	0,973	1,665	4,738
23.02 A I a)	0,109	0,247	0,728
23.02 A I b) 1	0,109	0,247	0,728
23.02 A I b) 2	0,109	0,247	0,728
23.02 A II a)	0,109	0,247	0,728
23.02 A II b)	0,109	0,247	0,728
23.07 B I a) 1	—	0,234	0,445

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	DK	IRL	UK
23.07 N I a) 2	—	0,234	0,445
23.07 B I b) 1	—	0,731	1,390
23.07 B I b) 2	—	0,731	1,390
23.07 B I c) 1	—	1,096	2,084
23.07 B I c) 2	—	1,096	2,084

(1) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45% (in peso),
— un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6% per il riso, a 2,5% per il frumento e la segala, a 3% per l'orzo, a 4% per il grano saraceno, a 5% per l'avena ed a 2% per gli altri cereali.
I germi di cereali, anche sfarinati, appartengono comunque alla voce n. 11.02.

F. PRODOTTI AMILACEI CEREALI

Modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 1132/74 del Consiglio (1)

— Articoli 1, 5 e 7 : l'importo di 8,20 u.c. è modificato in 8,745 u.c.

— Articoli 1, 4 e 7 : l'importo di 10,20 u.c. è modificato in 10,907 u.c.

— Articolo 3 : l'importo di 10,45 u.c. è modificato in 11,309 u.c.

Modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 1981/74 della Commissione (2)

— L'importo di 8,20 u.c. di cui al primo trattino è modificato in 8,745 u.c.

— L'importo di 10,20 u.c. di cui al secondo trattino è modificato in 10,907 u.c.

All'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, aggiungere :

« Non si procede ad alcun adattamento in caso di modifica del livello dei prezzi fissati per il 7 ottobre 1974. »

Modifica da apportare al regolamento (CEE) n. 2012/74 della Commissione (3)

All'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) aggiungere :

« non effettuandosi alcun adattamento per la parte della modifica del prezzo d'entrata risultante dalla decisione di aumentare i prezzi dal 7 ottobre 1974 ».

(1) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24.
(2) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 9.
(3) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 44.

II. SETTORE RISO

— Prezzo d'intervento del risone : 14,34 u.c./100 kg

— Prezzo indicativo del riso semigreggio : 23,73 u.c./100 kg

— Prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi : 23,38 u.c./100 kg

— Prezzo d'entrata delle rotture : 14,567 u.c./100 kg

Modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 1935/74 della Commissione :

I prezzi d'entrata sono maggiorati di :

— 1,130 u.c./100 kg per il riso semigreggio a grani lunghi ;

— 1,458 u.c./100 kg per il riso lavorato a grani tondi ;

— 1,638 u.c./100 kg per il riso lavorato a grani lunghi.

Modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 1956/74 della Commissione :

All'articolo 2, aggiungere i seguenti paragrafi 3 e 4 :

« 3. ottenuta anteriormente al 1° settembre 1974 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 7 ottobre 1974, l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata è effettuato per il risone ed il riso semilavorato :

a) conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 ;

b) aumentando l'ammontare ottenuto :

— di 0,904 unità di conto per 100 chilogrammi di risone ;

— di 1,369 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semilavorato a grani tondi ;

— di 1,528 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semilavorato a grani lunghi.

4. ottenuta nel settembre 1974 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 7 ottobre 1974, l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata è effettuato per il risone ed il riso semilavorato aumentando l'importo fissato in anticipo dell'ammontare di cui al paragrafo 3, lettera b), ed eventualmente dell'ammontare di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. »

III. *SETTORE ZUCCHERO*

	Italia	Regno Unito	Irlanda	Dipartimenti francesi d'oltremare	Tutte le altre regioni della CEE
1. Prezzo d'intervento derivato per 100 kg di zucchero bianco	28,69 u.c.	22,84 u.c.	24,75 u.c.	26,25 u.c.	26,48 u.c.
2. Prezzo d'intervento per 100 kg di zucchero di barbabietola greggio (*)	24,50 u.c.	18,37 u.c.	21,02 u.c.	—	22,47 u.c.
3. Prezzo minimo della barbabietola per tonnellata	22,65 u.c.	17,03 u.c.	18,49 u.c.	—	19,78 u.c.
4. Prezzo minimo della barbabietola al di là della quota di base per tonnellata	14,50 u.c.	11,63 u.c.	11,63 u.c.	—	11,63 u.c.

(*) Questo prezzo è valido per lo zucchero greggio della qualità tipo, merce nuda, franco zuccherificio, caricato su un mezzo di trasporto a scelta dell'acquirente.

5. Prezzo d'intervento derivato nei dipartimenti francesi d'oltremare per lo zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE: 22,71 u.c./100 kg.

6. Prezzo d'entrata:
   a) per lo zuchero bianco 30,80 u.c./100 kg,
   b) per lo zucchero greggio 26,90 u.c./100 kg,
   c) per il melasso 3,20 u.c./100 kg.

7. Percentuali di cui all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1009/67/CEE: 60 %.

8. Importo massimo del contributo alla produzione per 100 kg di zucchero bianco: 10,14 u.c.

9. Il prezzo di smercio di cui all'articolo 1, paragrafo 1 c), del regolamento (CEE) n. 239/73 [1] è fissato a 17,10 u.c./100 kg.

10. La sovvenzione alle raffinerie di cui all'articolo 3 c) del regolamento (CEE) n. 239/73 è fissata a 1,05 u.c./100 kg.

[1] GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 14.

11. Importi compensativi « adesione »
(Regolamento (CEE) n. 1689/74 (3))

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi « adesione » applicabili negli scambi fra:					
		da un lato	Comunità nella sua composizione originaria e Danimarca	Comunità nella sua composizione originaria e Danimarca	Irlanda	Irlanda	Regno Unito
		dall'altro lato	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
			u.c./100 kg				
12.04	Barbabietole da zucchero (anche tagliate in fettucce), fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:						
	A. Barbabietole da zucchero:						
	I. fresche		2,75	1,29	1,46	—	—
	II. disseccate o in polvere (1)		20,02	9,52	10,51	9,52	20,02
			u.c./100 kg				
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi		3,64	1,73	1,91	1,73	3,64
	II. zuccheri greggi (2)		4,10	1,45	2,65	1,45	4,10

(1) Con tenore di saccarosio di almeno 50 % riportato alla sostanza secca.
(2) Della qualità tipo definita nel regolamento (CEE) n. 431/68 (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).
(3) GU n. L 176 del 30. 6. 1974, pag. 6.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi di base « adesione » in u.c. da considerare per ogni 1 % di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di prodotti in causa, per il calcolo degli importi compensativi applicabili negli scambi fra:					
		da un lato	Comunità nella sua composizione originaria e Danimarca	Comunità nella sua composizione originaria e Danimarca	Irlanda	Irlanda	Regno Unito
		dall'altro lato	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
17.02 da C a F	Altri zuccheri (lattosio e glucosio esclusi); sciroppi (sciroppi di lattosio e di glucosio esclusi); succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri caramellati		0,0364	0,0173	0,0191	0,0173	0,0364
17.05 C	Zuccheri (lattosio e glucosio esclusi) e sciroppi (sciroppi di lattosio e di glucosio esclusi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione		0,0364	0,0173	0,0191	0,0173	0,0364

IV. SETTORE OLIO D'OLIVA E SEMI OLEOSI

A. OLIO D'OLIVA

Il prezzo d'entrata fissato nel regolamento (CEE) n. 1898/74 (1) è sostituito dal seguente: 99,86 u.c./100 kg.

B. SEMI OLEOSI

Centri d'intervento principali e prezzi d'intervento derivati ivi applicabili

(Regolamento (CEE) n. 1123/74 (2)

Per i semi di colza e di ravizzone:

Centri	Prezzi d'intervento in u.c./100 kg di semi della qualità tipo
Anversa	21,96
Arhus	20,33
Copenaghen	20,33
Düsseldorf	21,96
Amburgo	21,96
Mannheim	21,91
Ratisbona	20,43
Bordeaux	21,12
Bourges	20,84
Châlons-sur-Marne	21,17
Chartres	21,23
Châteauroux	20,74
Digione	21,01
Dunkerque	21,86
Gennevilliers	21,54
Le Pouzin	21,10
Lione	21,01
Marsiglia	21,60
Rouen	21,86
Sete	21,12
Strasburgo	21,65
Dublino	22,33
Genova	22,33
Rotterdam	22,06
Hull	17,90
Liverpool	17,90
Tilbury	16,99

(1) G.U. n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 3.
(2) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 9.

Per i semi di girasole:

Centri	Prezzi d'intervento in u.c./100 kg di semi della qualità tipo
Bordeaux	22,62
Bourges	21,20
Le Pouzin	22,31
Marsiglia	22,93
Rouen	22,13
Genova	22,98

Importi compensativi « adesione » per i semi di colza e di ravizzone:

— Danimarca 1,01 u.c./100 kg

— Regno Unito 4,43 u.c./100 kg

V. SETTORE CARNI SUINE

A. PREZZI LIMITE E PRELIEVI

per i prodotti del settore delle carni suine dal 7 ottobre al 31 ottobre 1974
(Regolamento (CEE) n. 1961/74 [1])

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prezzi limite u.c./100 kg	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
01.03	Animali vivi della specie suina:			
	A. delle specie domestiche:			
	II. altri:			
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	61,80	4,52	—
	b) non nominati	72,67	5,31	—
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:			
	A. Carni:			
	III. della specie suina:			
	a) domestica:			
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	94,50	6,91	—
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	146,48	10,71	—
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	115,29	8,43	—
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	153,09	11,19	—
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	82,22	6,01	—
	6. altre:			
	aa) disossate e congelate	153,09	11,19	—
	bb) non nominate	—	11,19	—
	B. Frattaglie:			
	II. altre:			
	c) della specie suina domestica:			
	1. Teste, anche in parti; gole	—	2,21	12
	2. Zampe; code	—	0,62	12
	3. Rognoni	—	7,25	12
	4. Fegati	—	8,36	14
	5. Cuori; lingue; polmoni	—	4,15	12
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	—	6,08	12
	7. altre	—	6,08	12

[1] GU n. L 204 del 26. 7. 1974, pag. 44.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prezzi limite u.c./100 kg	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
	A. Lardo:			
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	39,69	2,90	—
	II. secco o affumicato	—	3,39	—
	B. Grasso di maiale	—	1,66	—
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:			
	B. della specie suina domestica:			
	I. Carni:			
	a) salate o in salamoia:			
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	94,50	6,91	—
	2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali:			
	aa) Mezzene bacon	**127,58**	9,33	—
	bb) 3/4 anteriori	—	9,33	—
	cc) 3/4 posteriori e parti centrali	—	10,36	—
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati	146,48	10,71	—
	4. Spalle, anche in parti, non disossate	115,29	8,43	—
	5. Lombate, anche in parti, non disossate	153,09	11,19	—
	6. Pancette (ventresche), anche in parti	82,22	6,01	—
	7. altre	—	11,19	—
	b) secche o affumicate:			
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	—	10,36	—
	2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali:			
	aa) Mezzene bacon	—	10,36	—
	bb) 3/4 anteriori	—	10,36	—
	cc) 3/4 posteriori e parti centrali	—	11,40	—
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati:			
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	—	13,82	—
	bb) altri	—	19,48	—
	4. Spalle, anche in parti, non disossate:			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	9,67	—
	bb) altre	—	15,34	—
	5. Lombate, anche in parti, non disossate:			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	14,51	—
	bb) altre	—	19,28	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prezzi limite u.c/.100 kg	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
02.06 *(seguito)*	6. Pancette (ventresche), anche in parti:			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	6,91	—
	bb) altre	—	10,02	—
	7. altre:			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	14,51	—
	bb) non nominate	—	19,48	—
	II. Frattaglie:			
	a) Teste, anche in parti; gole	—	2,21	—
	b) Zampe, code	—	0,62	—
	c) Rognoni	—	7,25	—
	d) Fegati	—	8,36	—
	e) Cuori; lingue; polmoni	—	4,15	—
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	—	6,08	—
	g) altre	—	6,08	—
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:			
	A. Strutto ed altri grassi di maiale:			
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	30,24	2,21	3
	II. altri	—	2,21	—
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:			
	A. di fegato	—	18,27	24
	B. altri (b):			
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	—	34,77	—
	II. non nominati	—	23,71	—
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
	A. di fegato:			
	II. altre	—	20,74	25
	B. altre:			
	II. non nominate:			
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:			
	1. 80% o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:			
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	—	38,31	—
	bb) Spalle, anche in parti	—	31,20	—
	cc) altre	—	22,86	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prezzi limite u.c./100 kg	Ammontare dei prelievi u.c./100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
16.02 *(seguito)*	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	—	19,64	—
	3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	—	15,11	—

B. IMPORTI COMPENSATIVI « ADESIONE » (1)

(Regolamento (CEE) n. 1922/74 (2))

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
01.03	Animali vivi della specie suina:		
	A. delle specie domestiche:		
	II. altri:		
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6,30	2,50
	b) non nominati	7,41	2,95
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
	A. Carni:		
	III. della specie suina:		
	a) domestica:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	9,63	3,83
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	14,25	5,67
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	11,17	4,44
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	14,83	5,90
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	7,99	3,18
	6. altre:		
	aa) disossate e congelate	14,83	5,90
	bb) non nominate	14,83	5,90

(1) In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine la percezione o la concessione degli importi compensativi fissati in questo allegato sono limitate agli importi fissati dalla Commissione in virtù dell'articolo 3 sopraccitato.
(2) GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 30.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
02.01 *(seguito)*	B. Frattaglie:		
	II. altre:		
	c) della specie suina domestica:		
	1. Teste, anche in parti; gole	3,08	1,23
	2. Zampe; code	0,87	0,34
	3. Rognoni	10,11	4,02
	4. Fegati	11,65	4,63
	5. Cuori; lingue; polmoni	5,78	2,30
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	8,47	3,37
	7. altre	8,47	3,37
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	A. Lardo:		
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	3,85	1,53
	II. secco o affumicato	4,53	1,80
	B. Grasso di maiale	2,31	0,92
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
	B. della specie suina domestica:		
	I. Carni:		
	a) salate o in salamoia:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	9,63	3,83
	2. mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali:		
	aa) mezzene bacon	12,52	4,98
	bb) 3/4 anteriori	12,52	4,98
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	13,77	5,48
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati	14,25	5,67
	4. Spalle, anche in parti, non disossate	11,17	4,44
	5. Lombate, anche in parti, non disossate	14,83	5,90
	6. Pancette (ventresche), anche in parti	7,99	3,18
	7. altre	14,83	5,90
	b) secche o affumicate:		
	1. in carcasse o mezzene anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13,77	5,48
	2. mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali:		
	aa) mezzene bacon	13,77	5,48
	bb) 3/4 anteriori	13,77	5,48
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	15,12	6,01

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
02.06 *(seguito)*	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati:		
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	18,30	7,28
	bb) altri	25,90	10,30
	4. Spalle, anche in parti, non disossate:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	12,81	5,09
	bb) altre	20,32	8,08
	5. Lombate, anche in parti, non disossate:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	19,26	7,66
	bb) altre	25,62	10,19
	6. Pancette (ventresche), anche in parti:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	9,15	3,64
	bb) altre	13,29	5,29
	7. altre:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	19,26	7,66
	bb) non nominate	25,90	10,30
	II. Frattaglie:		
	a) Teste, anche in parti; gole	3,08	1,23
	b) Zampe; code	0,87	0,34
	c) Rognoni	10,11	4,02
	d) Fegati	11,65	4,63
	e) Cuori; lingue; polmoni	5,78	2,30
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	8,47	3,37
	g) altre	8,47	3,37
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	A. Strutto ed altri grassi di maiale:		
	I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	3,08	1,23
	II. altri	3,08	1,23
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	A. di fegato	14,06	5,59
	B. altri (b):		
	I. salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti	22,92	9,12
	II. non nominati	16,18	6,43
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	A. di fegato:		
	II. altre	12,90	5,13

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(b) L'importo compensativo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso o concesso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
16.02 *(seguito)*	B. altre:		
	III. non nominate:		
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
	1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	24,27	9,65
	bb) Spalle, anche in parti	20,22	8,04
	cc) altre	13,77	5,48
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	11,46	4,56
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	6,74	2,68

Nota: Per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c), 15.01 A I, 16.01 A, 16.02 A II, della tariffa doganale comune per i quali il dazio è stato consolidato in seno al GATT, gli importi compensativi sono limitati all'importo derivante da tale consolidamento.

C. IMPORTI APPLICABILI A TITOLO DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI

(Regolamento (CEE) n. 1962/74 [1])

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi applicabili a titolo degli importi compensativi dal 7 al 31 ottobre 1974	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
01.03	Animali vivi della specie suina:		
	A. delle specie domestiche:		
	II. altri:		
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	1,64	1,14
	b) non nominati	1,92	1,35
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
	A. Carni:		
	III. della specie suina:		
	a) domestica:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	2,50	1,75

[1] GU n. L 204 del 26. 7. 1974, pag. 51.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi applicabili a titolo degli importi compensativi dal 7 al 31 ottobre 1974	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
02.01 *(seguito)*	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	3,70	2,59
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	2,90	2,03
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	3,85	2,70
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	2,08	1,45
	6. altre:		
	aa) disossate e congelate	3,85	2,70
	bb) non nominate	3,85	2,70
	B. Frattaglie:		
	II. altre:		
	c) della specie suina domestica:		
	1. Teste, anche in parti; gole	0,80	0,56
	2. Zampe; code	0,23	0,16
	3. Rognoni	2,63	1,84
	4. Fegati	3,03	2,12
	5. Cuori; lingue; polmoni	1,50	1,05
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	2,20	1,54
	7. altre	2,20	1,54
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	A. Lardo:		
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1,00	0,70
	II. secco o affumicato	1,18	0,82
	B. Grasso di maiale	0,60	0,42
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
	B. della specie suina domestica:		
	I. Carni:		
	a) salate o in salamoia:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	2,50	1,75
	2. mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali:		
	aa) mezzene bacon	3,25	2,28
	bb) 3/4 anteriori	3,25	2,28
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	3,58	2,50
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati	3,70	2,59
	4. Spalle, anche in parti, non disossate	2,90	2,03
	5. Lombate, anche in parti, non disossate	3,85	2,70
	6. Pancette (ventresche), anche in parti	2,08	1,45
	7. altre	3,85	2,70

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi applicabili a titolo degli importi compensativi dal 7 al 31 ottobre 1974	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
02.06 *(seguito)*	b) secche o affumicate:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3,58	2,50
	2. mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali:		
	aa) mezzene bacon	3,58	2,50
	bb) 3/4 anteriori	3,58	2,50
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	3,93	2,75
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati:		
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	4,75	3,33
	bb) altri	6,73	4,71
	4. Spalle, anche in parti, non disossate:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	3,33	2,33
	bb) altre	5,28	3,69
	5. Lombate, anche in parti, non disossate:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	5,00	3,50
	bb) altre	6,65	4,66
	6. Pancette (ventresche), anche in parti:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	2,38	1,66
	bb) altre	3,45	2,42
	7. altre:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	5,00	3,50
	bb) non nominate	6,73	4,71
	II. Frattaglie:		
	a) Teste, anche in parti; gole	0,80	0,56
	b) Zampe; code	0,23	0,16
	c) Rognoni	2,63	1,84
	d) Fegati	3,03	2,12
	e) Cuori; lingue; polmoni	1,50	1,05
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	2,20	1,54
	g) altre	2,20	1,54
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	A. Strutto ed altri grassi di maiale:		
	I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	3,08	1,23
	II. altri	3,08	1,23
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	A. di fegato	3,65	2,56
	B. altri (b):		
	I. salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti	5,95	4,17
	II. non nominati	4,20	2,94

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) L'importo compensativo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso o concesso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi applicabili a titolo degli importi compensativi dal 7 al 31 ottobre 1974	
		Regno Unito	Irlanda
		— u.c./100 kg —	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	A. di fegato:		
	II. altre	3,35	2,35
	B. altre:		
	III. non nominate:		
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
	1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	6,30	4,41
	bb) Spalle, anche in parti	5,25	3,68
	cc) altre	3,58	2,50
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	2,98	2,08
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	1,75	1,23

Nota: 1. Per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c), 15.01 A I, 16.01 A, 16.02 A II, della tariffa doganale comune per i quali il dazio è stato consolidato in seno al GATT, gli importi compensativi sono limitati all'importo derivante da tale consolidamento.

2. In base alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 6, dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati l'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro non può essere superiore all'importo totale riscosso sulle importazioni dai paesi terzi.

VI. SETTORE CARNI BOVINE

(Regolamento (CEE) n. 721/74 (1))

Prezzi di acquisto in unità di conto per 100 kg di prodotti

	Limite inferiore	*Limite superiore*
GERMANIA		
— *Carcasse, mezzene e quarti compensati, provenienti dai :*		
Bullen A	183,060	185,792
Ochsen A	180,055	182,787
Kühe B	137,705	143,169
BELGIO		
— *Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai :*		
Bœufs 55 %	164,000	178,000
Génisses 55 %	160,000	174,000
Taureaux 55 %	162,000	176,000
Vaches 55 %	144,000	158,000
— *Quarti anteriori, taglio diritto a 10 costole, provenienti dai :*		
Bœufs 55 %	124,000	134,000
Génisses 55 %	120,000	130,000
Taureaux 55 %	122,000	132,000
Vaches 55 %	108,000	118,000
— *Quarti posteriori, taglio diritto a 3 costole, provenienti dai :*		
Bœufs 55 %	196,000	214,000
Génisses 55 %	192,000	210,000
Taureaux 55 %	194,000	212,000
Vaches 55 %	172,000	190,000
DANIMARCA		
— *Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai :*		
Kvier 1	150,430	153,069
Stude 1	152,409	155,048
Tyre P	161,646	164,285
Ungtype 1	175,501	178,141
Køer m. Kal. 1	138,554	141,193
Køer 1	135,915	138,554

(1) GU n. L 88 del 1°. 4. 1974, pag 31.

	Limite inferiore	Limite superiore
— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*		
Kvier 1	104,905	106,884
Stude 1	106,884	108,864
Tyre P	112,822	114,802
Ungtype 1	122,719	124,698
Køer m. Kal. 1	96,988	98,967
Køer 1	95,008	96,988
— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :*		
Kvier 1	188,037	191,336
Stude 1	190,676	193,975
Tyre P	201,893	205,192
Ungtype 1	219,707	223,006
Køer m. Kal. 1	173,522	176,821
Køer 1	169,563	172,862
FRANCIA		
— *Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai :*		
Bœufs R	194,087	203,090
Bœufs A	179,504	188,506
Bœufs N	167,081	176,083
Jeunes bovins R	185,265	191,567
Jeunes bovins A	177,343	183,645
Jeunes bovins N	167,081	173,382
Vaches A	167,261	176,263
Vaches N	150,517	159,519
— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*		
Bœufs A	122,790	128,191
Bœufs N	114,328	119,729
Jeunes bovins A	119,549	124,951
Jeunes bovins N	112,528	117,929
Vaches A	112,708	119,909
Vaches N	101,185	108,386
— *Quarti posteriori, taglio a 8 costolo, detto pistola, provenienti dai :*		
Bœufs A	217,313	229,916
Bœufs N	202,189	214,792
Jeunes bovins A	214,973	223,975
Jeunes bovins N	202,550	211,552
Vaches A	202,369	214,973
Vaches N	182.024	194,628

IRLANDA

	Limite inferiore	*Linite superiore*
— *Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai :*		
Heifers 2	140,469	144,765
Steers 1	149,061	152,111
Steers 2	144,722	149,018
Cows 1	123,759	128,055
— *Quarti anteriori, taglio diritto a 10 costole, provenienti dai :*		
Heifers 2	105,374	108,595
Steers 1	111,817	114,094
Steers 2	108,552	111,774
Cows 1	92,830	96,052
— *Quarti posteriori, taglio diritto a 3 costole, provenienti dai :*		
Heifers 2	168,563	173,718
Steers 1	178,873	182,524
Steers 2	173,675	178,830
Cows 1	148,502	153,657

ITALIA

— *Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai :*		
Vitelloni 1	215,980	224,179
Vitelloni 2	202,247	210,986
Vacche 1	168,539	178,527
Vacche 2	139,825	149,813
— *Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*		
Vitelloni 1	157,303	163,546
Vitelloni 2	147,316	153,558
Vacche 1	122,347	129,838
Vacche 2	102,372	109,863
— *Quarti posteriori, taglio a 5 costole, dette pistola, provenienti dai :*		
Vitelloni 1	267,166	278,402
Vitelloni 2	250,936	262,172
Vacche 1	208,489	220,974
Vacche 2	173,533	186,018

LUSSEMBURGO

	Limite inferiore	*Limite superiore*
— *Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai :*		
Bœufs, génisses, taureaux extra	174,000	180,000
Vaches extra	167,400	173,400
Vaches A	142,600	148,600
— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :*		
Bœufs, génisses, taureaux extra	122,000	126,000
Vaches extra	117,400	121,400
Vaches A	100,000	104,000
— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, prevenienti dai :*		
Bœufs, génisses, taureaux extra	217,000	225,000
Vaches extra	208,800	216,800
Vaches A	177,800	185,800

PAESI BASSI

— *Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai :*		
Vaarzen, 1ste kwaliteit	160,010	167,270
Stieren, 1ste kwaliteit	171,626	178,886
Stieren, 2de kwaliteit	159,430	166,690

VII. SETTORE LATTIERO-CASEARIO

A. PREZZI D'ENTRATA

I prezzi d'entrata specificati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 665/74 [1] sono sostituiti dai seguenti:

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	*u.c./100 kg*
1	24,00
2	95,75
3	137,25
4	54,50
5	73,30
6	198,75
7	202,42
8	168,95
9	266,40
10	181,25
11	165,65
12	48,00

[1] GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 57.

B. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 823/68

La designazione delle merci che figurano nella sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune, ripresa nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/74 [2], è modificata nel modo seguente:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04	Formaggi e latticini:
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi [2]:
	a) in forme standard [4] e di un valore franco frontiera [5] per 100 kg peso netto:
	1. uguale o superiore a 174,92 u.c. (a) ed inferiore a 194,92 u.c. (a)
	2. uguale o superiore a 194,92 u.c. (a)

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, tale valore franco frontiera è diminuito di 13,02 u.c. per 100 kg peso netto.
[1] GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
[2] GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 54.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte: 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto: aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 194,92 u.c. (a) e inferiore a 222,92 u.c. (a) per 100 kg peso netto bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 222,92 u.c. (a) per 100 kg peso netto 2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (6) e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 242,92 u.c. (a) per 100 kg peso netto II. (invariato)

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, questo valore franco frontiera è diminuito di 13,02 u.c. per 100 kg peso netto.

Nel capitolo 4 della tariffa doganale comune la rubrica della voce n. 04.04 A I è modificata come segue:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04	Formaggi e latticini:		
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (b):		
	a) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto:		
	1. uguale o superiore a 174,92 u.c. (*) ed inferiore a 194,92 u.c. (*)	23 (P)	(a)
	2. uguale o superiore a 194,92 u.c. (*)	23 (P)	(a)
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 194,92 u.c. (*) e inferiore a 222,92 u.c. (*) per 100 kg peso netto	23 (P)	(a)
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 222,92 u.c. (*) per 100 kg peso netto	23 (P)	(a)
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 242,92 u.c. (*) per 100 kg peso netto	23 (P)	(a)
	II. (invariato)		

(*) Per le importazioni nel Regno Unito, questo valore franco frontiera è diminuito di 13,02 u.c. per 100 kg peso netto.

C. IMPORTI COMPENSATIVI « ADESIONE »

(Regolamento (CEE) n. 710/74 [1])

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:									
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:									
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto), e altri tipi di latte fermentati o acidificati:									
	— siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore a 1 %	—	0,59	3,37	0,42	3,20	0,17	2,78	0,59	3,37
	II. altri:	applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca		Irlanda	Regno Unito		
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Irlanda	Paesi terzi	Paesi terzi	Comunità originaria	Danimarca	Irlanda	Paesi terzi
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	—	0,59	0,42	0,17	0,59	1,07	1,24	1,66	1,07

[1] GU n. L 88 del 1°. 4. 1974, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg netto (salvo diversa indicazione) applicabili da: Comunità originaria negli scambi con: Danimarca	Comunità originaria negli scambi con: Irlanda	Comunità originaria negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Irlanda	Danimarca negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Paesi terzi	Irlanda negli scambi con: Regno Unito	Irlanda negli scambi con: Paesi terzi	Regno Unito negli scambi con: Paesi terzi
04.01 *(seguito)*	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %	—	0,24	1,37	0,17	1,30	—	1,13	0,24	1,37
	— superiore a 2 % e inferiore o uguale a 3 %	—	0,40	2,28	0,28	2,16	—	1,88	0,40	2,28
	— superiore a 3 % e inferiore o uguale a 4 %	—	0,59	3,37	0,42	3,20	0,17	2,78	0,59	3,37
	— superiore a 4 % e inferiore o uguale a 5 %	—	0,72	4,10	0,51	3,89	—	3,38	0,72	4,10
	— superiore a 5 %	—	0,88	5,01	0,63	4,76	—	4,13	0,88	5,01
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:									
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0,0460 (9)	0,1604 (9)	0,6811 (9)	0,1144 (9)	0,6351 (9)	0,0460 (9)	0,5207 (9)	0,1604 (9)	0,6811 (9)
	— non nominati	0,0460 (9)	0,1604 (9)	0,9101 (9)	0,1144 (9)	0,8641 (9)	0,0460 (9)	0,7497 (9)	0,1604 (9)	0,9101 (9)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:									
	A. senza aggiunta di zuccheri:									
	I. Siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1,5 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg netto (salvo diversa indicazione) applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.02 *(seguito)*	— superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 25 %	—	0,1604 (9)	0,9101 (9)	0,1144 (9)	0,8641 (9)	—	0,7497 (9)	0,1604 (9)	0,9101 (9)
	— superiore a 25 % e inferiore o uguale a 27 %	—	4,17	23,66	2,97	22,46	—	19,49	4,17	23,66
	— superiore a 27 %	0,0460 (9)	0,1604 (9)	0,9101 (9)	0,1144 (9)	0,8641 (9)	0,0460 (9)	0,7497 (9)	0,1604 (9)	0,9101 (9)
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 7 %	—	0,1604 (9)	0,9101 (9)	0,1144 (9)	0,8641 (9)	—	0,7497 (9)	0,1604 (9)	0,9101 (9)
	— superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8 %	—	1,20	6,83	0,85	6,48	—	5,63	1,20	6,83
	— superiore a 8 %	0,0460 (9)	0,1604 (9)	0,9101 (9)	0,1144 (9)	0,8641 (9)	0,0460 (9)	0,7497 (9)	0,1604 (9)	0,9101 (9)
	B. con aggiunta di zuccheri:									
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:									
	a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » (1), in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno (2) (*):									
	1. superiore a 10 % e inferiore o uguale a 11 %	—	—	—	—	—	—	—	1,68	9,56
	2. superiore a 14,5 % e inferiore o uguale a 15,5 %	—	—	—	—	—	—	—	2,41	13,65
	3. superiore a 17 % e inferiore o uguale a 18 %	—	—	—	—	—	—	—	2,81	15,93
	4. superiore a 23 % e inferiore o uguale a 24 %	—	—	—	—	—	—	—	3,77	21,39

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg netto (salvo diversa indicazione) applicabili da: Comunità originaria negli scambi con: Danimarca	Comunità originaria negli scambi con: Irlanda	Comunità originaria negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Irlanda	Danimarca negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Paesi terzi	Irlanda negli scambi con: Regno Unito	Irlanda negli scambi con: Paesi terzi	Regno Unito negli scambi con: Paesi terzi
04.02 *(seguito)*	b) altri:									
	— siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1,5 %	—(10)	—(10)	—(10)	—(10)	—(10)	—(10)	—(10)	—(10)	—(10)
	— superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 25 %	—(11)	0,1604(11)	0,9101(11)	0,1144(11)	0,8641(11)	—(11)	0,7497(11)	0,1604(11)	0,9101(11)
	— superiore a 25 % e inferiore o oguale a 27 %	—(12)	0,0417(12) per kg.	0,2366(12) per kg.	0,0297(12) per kg.	0,2246(12) per kg.	—(12)	0,1949(12) per kg.	0,0417(12) per kg.	0,2366(12) per kg.
	— superiore a 27 %	0,0460(11)	0,1604(11)	0,9101(11)	0,1144(11)	0,8641(11)	0,0460(11)	0,7497(11)	0,1604(11)	0,9101(11)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:									
	— siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 8,5 %	—(11)	0,1604(11)	0,9101(11)	0,1144(11)	0,8641(11)	—(11)	0,7497(11)	0,1604(11)	0,9101(11)
	— superiore a 8,5 % e inferiore o uguale a 9,5%	—(13)	1,44(13)	8,19(13)	1,03(13)	7,78(13)	—(13)	6,75(13)	1,44(13)	8,19(13)
	— superiore a 9,5 %	0,0460(11)	0,1604(11)	0,9101(11)	0,1144(11)	0,8641(11)	0,0460(11)	0,7497(11)	0,1604(11)	0,9101(11)
04.03	Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore a 80 %	0,0460(9)	0,1604(9)	0,9101(9)	0,1144(9)	0,8641(9)	0,0460(9)	0,7497(9)	0,1604(9)	0,9101(9)
	— uguale o superiore a 80 % e inferiore a 82 %	3,68	12,83	72,81	9,15	69,13	3,68	59,98	12,83	72,81
	— uguale o superiore a 82 % e inferiore a 84 %	3,77	13,15	74,63	9,38	70,86	3,77	61,48	13,15	74,63
	— uguale o superiore a 84 %	0,0460(9)	0,1604(9)	0,9101(9)	0,1144(9)	0,8641(9)	0,0460(9)	0,7497(9)	0,1604(9)	0,9101(9)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04	Formaggi e latticini:									
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:									
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (2) (*):	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II. altri	—	4,57	25,94	3,26	24,63	—	21,37	4,57	25,94
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	—	4,57	25,94	3,26	24,63	—	21,37	4,57	25,94
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:									
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette), per la vendita al minuto (7), di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (2):									
	a) inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	—	—	—	—	—	—	—	3,46	19,66
	b) inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	—	—	—	—	—	—	—	3,52	20,02

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04 *(seguito)*	c) superiore a 48 % e inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	—	—	—	—	—	—	—	3,85	21,84
	II. altri, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	—	2,02	11,47	1,44	10,89	—	9,45	2,02	11,47
	— uguale o superiore a 39 % e inferiore a 49 %	—	3,46	19,66	2,47	18,67	—	16,20	3,46	19,66
	— uguale o superiore a 49 %	—	5,00	28,40	3,56	26,96	—	23,40	5,00	28,40
	E. altri:									
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:									
	a) inferiore o uguale a 47 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore a 19 %:									
	— Pecorino	—	4,57	25,94	3,26	24,63	—	21,37	4,57	25,94
	— altri	—	3,43	19,48	2,45	18,50	—	16,05	3,43	19,48
	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:									
	1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e uguale a 39 %	—	2,41	13,65	1,72	12,96	—	11,24	2,41	13,65
	— uguale o superiore a 39 %	—	4,57	25,94	3,26	24,63	—	21,37	4,57	25,94

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04 *(seguito)*	2. Tilsit e Butterkäse (2)	—	—	—	—	—	—	—	4,57	25,94
	3. Kashkaval (2)	—	—	—	—	—	—	—	4,57	25,94
	4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra (1)	—	—	—	—	—	—	—	4,57	25,94
	5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	—	2,41	13,65	1,72	12,96	—	11,24	2,41	13,65
	— uguale o superiore a 39%	—	4,57	25,94	3,26	24,63	—	21,37	4,57	25,94
	c) superiore a 72 %, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	—	1,44	8,19	1,03	7,78	—	6,75	1,44	8,19
	— uguale o superiore a 39 % e inferiore a 59 %	—	3,05	17,29	2,18	16,42	—	14,24	3,05	17,29
	— uguale o superiore a 59 %	—	4,17	23,66	2,97	22,46	—	19,49	4,17	23,66
	II. non nominati:									
	a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 20 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore a 20 % e inferiore o uguale a 27 %	—	3,21	18,20	2,29	17,28	—	14,99	3,21	18,20
	— superiore a 27 % e inferiore o uguale a 34 %	—	4,57	25,94	3,26	24,63	—	21,37	4,57	25,94
	— superiore a 34 % e inferiore o uguale a 39 %	—	5,61	31,85	4,00	30,24	—	26,24	5,61	31,85

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg netto (salvo diversa indicazione) applicabili da: Comunità originaria negli scambi con: Danimarca	Comunità originaria negli scambi con: Irlanda	Comunità originaria negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Irlanda	Danimarca negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Paesi terzi	Irlanda negli scambi con: Regno Unito	Irlanda negli scambi con: Paesi terzi	Regno Unito negli scambi con: Paesi terzi
04.04 *(seguito)*	— superiore a 39 % e inferiore o uguale a 44 %	—	6,42	36,40	4,58	34,56	—	29,98	6,42	36,40
	— superiore a 44 %	—	7,22	40,95	5,15	38,88	—	33,73	7,22	40,95
	b) altri	—	6,58	37,31	4,69	35,42	—	30,73	6,58	37,31
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:									
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:									
	II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:									
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, tra i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi								
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione, degli aminali:									
	B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (8):									

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, tra i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi
23.07 *(seguito)*	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	1.	
	2.	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 40 % e inferiore a 75 %	—
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:	
	1.	
	2.	
	3. aventi tenore, in peso di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	(14)
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:	
	1.	
	2.	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %:	(15)
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	—

Note

(*) Appartengono a queste sottovoci i prodotti delle sottovoci 04.04 A I a) 1 e 2, 04.04 A I b) 1 aa) e bb) e 04.04 A I b) 2 della tariffa doganale comune.

(1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti « si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(5) È considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, tali prezzi essendo aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

(7) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle forme seguenti :

a) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali in materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione) :

— contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g, oppure

— di un contenuto netto non superiore a 56 g ;

b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto complessivo sia compreso tra 450 g e 1000 g ;

c) in fette isolatamente imballate in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 g.

(8) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.

(9) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è pari all'importo indicato moltiplicato per il peso delle materie grasse lattiche contenuto in 100 kg di prodotto finito.

(10) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale, per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto, all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(11) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo indicato moltiplicato per il peso di materie grasse lattiche contenuto in 100 kg di prodotto finito ;

b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(12) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo per kg indicato moltiplicato per il peso di latte e di crema contenuto in 100 kg di prodotto finito ;

b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(13) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo indicato ;

b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(14) L'importo compensativo applicabile a 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale all'importo compensativo o all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo di 100 kg di mais moltiplicato per il coefficiente 0,16.

(15) L'importo compensativo applicabile a 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale all'importo compensativo o all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo di 100 kg di mais moltiplicato per il coefficiente 0,50.

N.B. Per la classificazione dei prodotti secondo il tenore di materie grasse, il lattosio aggiunto, il tenore in peso delle materie grasse non lattiche, nonché le altre sostanze non lattiche (saccarosio, farina, ecc.) non sono da prendere in considerazione.

Gli importi che figuranto nelle colonne « paesi terzi » sono dedotti dal prelievo e dalla restituzione all'esclusione dell'importo di compensazione riguardante la sottovoce 04.01 A II a) e applicabile al Regno Unito, che è aggiunto al prelievo e alla restituzione.

D. LISTE DEGLI ADEGUAMENTI

applicabili alle restituzioni fissate in anticipo prima del 20 settembre 1974 per i prodotti lattiero-caseari esportati dopo il 7 ottobre 1974

Numero della tariffa doganale comune		Importo dell'adeguamento u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
ex 04.01 A I a)	diversi dal siero di latte	+ 0,61
ex 04.01 A II	diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 1,5 %	+ 0,34
	— superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	+ 0,48
	— superiore a 3 % e inferiore o uguale a 4 %	+ 0,61
	— superiore a 4 %	+ 0,69
ex 04.01 B I	diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 10 %	+ 0,74
	— superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	+ 1,02
	— superiore a 17 %	+ 1,66
ex 04.01 B II	diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 35 %	+ 2,03
	— superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	+ 3,33
	— superiore a 39 %	+ 3,70
ex 04.01 B III	diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 68 %	+ 4,25
	— superiore a 68 %	+ 6,38
04.02 A II	aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 1,5 %	+ 3,74
	— superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 11 %	+ 3,74
	— superiore a 11 e inferiore o uguale a 17 %	+ 4,62
	— superiore a 17 e inferiore o uguale a 25 %	+ 4,95
	— superiore a 25 e inferiore o uguale a 27 %	+ 5,39
	— superiore a 27 e inferiore o uguale a 29 %	+ 5,51
	— superiore a 29 e inferiore o uguale a 41 %	+ 5,59
	— superiore a 41 %	+ 6,22

Numero della tariffa doganale comune		Importo dell'adeguamento u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
ex 04.02 A III	aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	+ 1,13
	— superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %	+ 1,43
	— superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	+ 1,69
	— superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	+ 1,02
	— superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	+ 2,03
	— superiore a 39 % e inferiore o uguale a 45 %	+ 3,70
	— superiore a 45 %	+ 4,25
ex 04.02 B I b)	diverso dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 1,5 %	+ 0,0374 (1) per kg
	— superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 11 %	+ 0,0374 (1) per kg
	— superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	+ 0,0462 (1) per kg
	— superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	+ 0,0495 (1) per kg
	— superiore a 25 % e inferiore o uguale a 27 %	+ 0,0539 (1) per kg
	— superiore a 27 % e inferiore o uguale a 41 %	+ 0,0551 (1) per kg
	— superiore a 41 %	+ 0,0622 (1) per kg
ex 04.02 B II	diverso dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	+ 1,02 (2)
	— superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	+ 1,76 (2)
	— superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	+ 0,0102 (1) per kg
	— superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	+ 0,0203 (1) per kg
	— superiore a 39 % e inferiore o uguale a 45 %	+ 0,0370 (1) per kg
	— superiore a 45 %	+ 0,0425 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune		Importo dell'adeguamento u c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
ex 04.03	avente tenore, in peso, di materie grasse :	
	— uguale o superiore a 62 % e inferiore a 78 %	+ 5,73
	— uguale o superiore a 78 % e inferiore a 80 %	+ 7,21
	— uguale o superiore a 80 % e inferiore a 82 %	+ 7,40
	— uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 99,5 %	+ 7,58
	— superiore a 99,5 %	+ 9,10
ex 04.04 A II	Emmental e Gruyère	+ 7,59
ex 04.04 C	escluso il Roquefort	+ 6,16
ex 04.04 D II a) 1	aventi tenore in peso di sostanza secca :	
	— uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	+ 2,33
	— uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :	
	— inferiore a 20 %	+ 2,33
	— uguale o superiore a 20 %	+ 3,43
	— uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :	
	— inferiore a 20 %	+ 2,33
	— uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	+ 3,43
	— uguale o superiore a 40 %	+ 4,99
ex 04.04 D II a) 2	aventi tenore in peso di sostanza secca :	
	— uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	+ 2,33
	— uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	+ 3,43
	— uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	+ 4,99
	— uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca :	
	— inferiore a 55 %	+ 4,99
	— uguale o superiore a 55 %	+ 5,92
04.04 D II b)		+ 5,92
ex 04.04 E I a)	aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	+ 8,72

Numero della tariffa doganale comune		Importo dell'adeguamento u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
ex 04.04 E I b) 1	aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %	+ 6,98
ex 04.04 E I b) 5	aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :	
	— inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	+ 4,59
	— uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	+ 5,09
	— uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	+ 5,82
	— uguale o superiore a 39 % :	
	— Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	+ 7,21
	— Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	+ 6,48
	— Bütterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	+ 5,60
	— Cantal, Colby, Monterey	+ 6,98
	— Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	+ 2,27
	— Feta, avente tenore, di acqua, in peso, della materia non grassa superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %, in recipienti contenenti salamoia	+ 5,09
	— altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :	
	— superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	+ 7,21
	— superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	+ 6,48
04.04 E I c)	— aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, superiore a 70 %	+ 4,35
	— Cottage Cheese	+ 1,97
ex 04.04 E II a)	aventi tenore di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :	
	— uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	+ 6,00
	— uguale o superiore a 85 %	+ 7,00
ex 23.07 B I a) 3	aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 :	
	— uguale o superiore a 30 % ed inferiore a 40 %	+ 1,20
	— uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 50 %	+ 1,57

Numero della tariffa doganale comune		Importo dell'adeguamento u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
ex 23.07 B I a) 3 (seguito)	— uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 60 %	+ 1,94
	— uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %	+ 2,32
	— uguale o superiore a 70 %	+ 2,69
ex 23.07 B I a) 4	aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 :	
	— uguale o superiore a 30 % ed inferiore a 40 %	+ 1,20
	— uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 50 %	+ 1,57
	— uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 60 %	+ 1,94
	— uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %	+ 2,32
	— uguale o superiore a 70 % ed inferiore a 75 %	+ 2,69
	— uguale o superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	+ 2,88
	— uguale o superiore a 80 %	+ 3,07
ex 23.07 B II	aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 :	
	— uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 60 %	+ 1,94
	— uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %	+ 2,32
	— uguale o superiore a 70 % ed inferiore a 80 %	+ 2,69
	— uguale o superiore a 80 %	+ 3,07

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo dell'adeguamento per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un elemento stabilito in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68.

(2) L'importo dell'adeguamento per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per 100 kg ;

b) un elemento stabilito in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

N.B. Il giorno da prendere in considerazione :

— per la data della fissazione in anticipo è quello del deposito della domanda del titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70,

— per la data dell'esportazione è quello dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1373/70.

VIII. SETTORE UOVA E POLLAME

A. PREZZI LIMITE E PRELIEVI PER LE UOVA

dal 7 ottobre 1974 al 31 ottobre 1974

(Regolamento (CEE) n. 1918/74 [1])

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./100 unità	u.c./100 unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
	I. Uova di volatili da cortile:		
	a) Uova da cova (a)	9,45	0,56
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
	b) altre	76,42	4,55
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:		
	I. atti ad usi alimentari:		
	a) Uova sgusciate:		
	1. essiccate	308,42	20,57
	2. altre	81,50	5,28
	b) Giallo d'uova:		
	1. liquido	165,81	9,28
	2. congelato	176,71	9,92
	3. essiccato	367,79	21,29

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

[1] GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 18.

B. PREZZI LIMITE E PRELIEVI PER IL POLLAME

dal 7 ottobre 1974 al 31 ottobre 1974

(Regolamento (CEE) n. 1920/74 [1])

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./100 unità	u.c./100 unità
01.05	Volatili vivi da cortile:		
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	19,12	1,11
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
	B. altri:		
	I. Galli, galline e polli	64,11	4,08
	II. Anatre	73,89	4,35
	III. Oche	75,93	4,12
	IV. Tacchini	81,34	4,69
	V. Faraone	107,73	6,89

[1] GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 23.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./100 unità	u.c./100 unità
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
	A. Volatili, interi:		
	I. Galli, galline e polli:		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe detti « polli 83 % »	80,56	4,94
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % ».	91,59	5,83
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	99,80	6,29
	II. Anatre:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	86,93	5,13
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	105,56	6,22
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	117,29	6,92
	III. Oche:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	108,47	5,89
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	98,58	5,03
	IV. Tacchini	116,20	6,70
	V. Faraone	153,90	9,84
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	I. disossate	226,34	13,44
	II. non disossate:		
	a) Metà o quarti:		
	1. di galli, galline e polli	109,78	6,92
	2. di anatre	129,02	7,61
	3. di oche	108,44	5,53
	4. di tacchini	127,82	7,37
	5. di faraone	169,29	10,82
	b) Ali intere, anche senza la punta	73,56	4,37
	c) Dorsi; colli, dorsi con colli; codrioni; punte di ali	50,93	3,02
	d) Petti e pezzi di petti:		
	1. di oche	147,87	7,55
	2. di tacchini	191,73	11,06
	3. di altri volatili	151,12	9,62
	e) Cosce e pezzi di cosce:		
	1. di oche	142,94	7,29
	2. di tacchini:		
	aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi	104,58	6,03
	bb) altre	180,11	10,39
	3. di altri volatili	141,96	9,04
	f) altre	226,34	13,44
	C. Frattaglie	50,93	3,02

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	1084,70	58,90
	B. altri	130,15	7,73
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	C. Grasso di volatili	113,17	6,72
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	B. Grasso di volatili	135,80	8,06
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	B. altre:		
	I. di volatili:		
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a)	248,97	14,78
	b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno del 57 % di carne di volatili (a)	135,80	8,06
	c) altre	79,22	4,70

a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

C. PREZZI LIMITE E IMPOSTE ALL'IMPORTAZIONE PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA

dal 7 ottobre al 31 ottobre 1974

(Regolamento (CEE) n. 1919/74 [1])

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Imposte all'importazione
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:		
	A. Albumine:		
	II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana):		
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina:		
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)	350,34	18,47
	2. altre	47,00	2,50

[1] GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 21.

D. IMPORTI COMPENSATIVI « ADESIONE » UOVA

(Regolamento (CEE) n. 1931/74 (1))

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con	
		l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4
		u.c./100 unità	u.c./100 unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
	I. Uova di volatili da cortile:		
	a) Uova da cova (a)	0,3187	0,6993
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
	b) altre	3,3342	7,3158
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:		
	I. atti ad usi alimentari:		
	a) Uova sgusciate:		
	1. essiccate	15,0706	33,0674
	2. altre	3,8677	8,4863
	b) Giallo d'uova:		
	1. liquido	6,8018	14,9242
	2. congelato	7,2686	15,9484
	3. essiccato	15,6041	34,2379
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati dalle albumine:		
	A. Albumine:		
	II. Altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana):		
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina:		
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)	13,5369	29,7021
	2. altre	1,8338	4,0237

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(1) GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 12.

E. IMPORTI COMPENSATIVI « ADESIONE » POLLAME

(Regolamento (CEE) n. 1932/74 (1))

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con	
		l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4
		u.c./100 unità	u.c./100 unità
01.05	Volatili vivi da cortile:		
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	0,5100	1,1189

(1) GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 14.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con	
		l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
01.05 *(seguito)*	B. altri:		
	I. Galli, galline e polli	2,1201	4,3434
	II. Anatre	3,3502	7,3509
	III. Oche	2,8430	6,2380
	IV. Tacchini	2,1291	4,6715
	V. Faraone	3,4677	7,6087
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
	A. Volatili, interi:		
	II. Galli, galline e polli:		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	2,6634	5,4566
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	3,0287	6,2049
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	3,2999	6,7605
	II. Anatre:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	3,9404	8,6460
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	4,7860	10,5013
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	5,3168	11,6659
	III. Oche:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	4,0614	8,9114
	b) presentate, spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	4,4400	9,7421
	IV. Tacchini	3,0415	6,6736
	V. Faraone	4,9538	10,8696
	B. Parti di volatili (diversi dalle frattaglie):		
	I. disossate	8,1000	17,5966
	II. non disossate:		
	a) Metà o quarti: 1. di galli, galline e polli	3,6299	7,4366

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con	
		l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
02.02 *(seguito)*	B. II. a) 2. di anatre	5,8485	12,8325
	3. di oche	4,8840	10,7163
	4. di tacchini	3,3457	7,3410
	5. di faraone	5,4492	11,9566
	b) Ali intere, anche senza la punta	2,6325	5,7189
	c) Dorsi; colli, dorsi con colli; codrioni; punte di ali	1,8225	3,9592
	d) Petti e pezzi di petti:		
	1. di oche	6,6600	14,6132
	2. di tacchini	5,0185	11,0114
	3. di altri volatili	4,9974	10,2381
	e) Cosce e pezzi di cosce:		
	1. di oche	6,4380	14,1260
	2. di tacchini:		
	aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi	2,7374	6,0062
	bb) altre	4,7143	10,3441
	3. di altri volatili	4,6945	9,6176
	f) altre	8,1000	17,5966
	C. Frattaglie	1,8225	3,9592
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	40,6140	89,1140
	B. altri	4,6575	10,1180
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	C. Grasso di volatili	4,0500	8,7983
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	B. Grasso di volatili	4,8600	10,5580

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con	
		l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	B. altre:		
	I. di volatili:		
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a)	8,9100	19,3563
	b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno del 57 % di carne di volatili (a)	4,8600	10,5580
	c) altre	2,8350	6,1588

(a) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Nota: Gli importi compensativi per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

IX. SETTORE ORTOFRUTTICOLI

A. **Modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1069/74 del Consiglio, che fissa i prezzi di base e i prezzi d'acquisto validi nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1974/1975 (1) :**

Cavolfiori	*Prezzi di base*	*Prezzi d'acquisto*
ottobre	11,97	5,04
novembre	8,72	3,78
dicembre	8,72	3,78
gennaio	8,72	3,78
febbraio	7,56	3,26
marzo	8,40	3,57
aprile	8,61	3,78
Pomodori		
ottobre	14,07	5,78
novembre	15,54	6,93
Limoni		
ottobre	18,27	12,39
novembre	17,43	9,87
dicembre	16,91	9,66
gennaio	17,75	10,08
febbraio	16,70	9,56
marzo	17,85	10,08
aprile	19,22	10,92
maggio	19,95	11,34
Pere (escluse le pere da sidro)		
ottobre	13,02	6,62
novembre	13,34	6,83
dicembre	13,65	7,14
gennaio-aprile	13,86	7,35
Uve da tavola		
ottobre	14,28	8,61
Mele (escluse le mele da sidro)		
ottobre	12,60	6,51
novembre	12,92	6,62
dicembre	14,07	7,25
gennaio	15,54	7,98
febbraio	16,80	8,51
marzo-maggio	18,27	9,24
Mandarini		
novembre (dal 16 al 30)	22,05	14,60
dicembre	21,74	14,18
gennaio	21,32	13,55
febbraio	19,95	13,13
Arance dolci		
dicembre	19,85	12,92
gennaio	16,91	11,45
febbraio	17,43	11,87
marzo	19,01	12,08
aprile	19,53	12,29

(1) GU n. L 120 del 1º. 5. 1974, pag. 6.

B. **Modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1398/74 della Commissione, che fissa per la campagna 1974 il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra [1] :**

ottobre	13,55
novembre	13,55

C. **Modifiche apportate ai regolamenti (CEE) n. 425/74 [2], 749/74 [3], 1243/74 [4], 1363/74 [5], 1364/74 [6], 1957/74 [7] e 1958/74 [8] della Commissione, che fissano, per la campagna 1974/1975, i prezzi di riferimento rispettivamente per i cetrioli, i pomodori, le prugne, le uve da tavola, i limoni, le mele e le pere :**

Cetrioli	
ottobre	33,50
novembre	42,95

Pomodori	
fino al 20 dicembre	18,80

Prugne	*Gruppo I*	*Gruppo II*
fino al 20 ottobre	—	16,38

Uve da tavola	
ottobre	20,79
novembre (dal 1° al 20)	24,05

Limoni	
ottobre	22,79
novembre	20,69
dicembre	21,21
gennaio	22,16
febbraio	21,74
marzo	22,26
aprile	23,10
maggio	23,52

Mele	*Gruppo I*	*Gruppo II*	*Gruppo III*
ottobre	16,49	13,97	9,87
novembre	17,22	13,13	9,98
dicembre	17,75	13,34	10,19
gennaio	18,90	13,65	10,50
febbraio	19,64	14,81	11,45
marzo	21,63	15,54	11,66
aprile	22,16	17,12	11,97
maggio	22,37	17,12	12,50
giugno	24,99	—	—

Pere	
ottobre	15,86
novembre	17,01
dicembre	18,27
da gennaio ad aprile incluso	19,01

[1] GU n. L 149 del 6. 6. 1974, pag. 10.
[2] GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 11.
[3] GU n. L 86 del 30. 3. 1974, pag. 71.
[4] GU n. L 134 del 17. 5. 1974, pag. 37.
[5] GU n. L 147 del 1°. 6. 1974, pag. 7.
[6] GU n. L 147 del 1°. 6. 1974, pag. 45.
[7] GU n. L 204 del 26. 7. 1974, pag. 39.
[8] GU n. L 204 del 26. 7. 1974, pag. 41.

X. SETTORE PRODOTTI DELLA PESCA

A. Prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 [2] (Regolamento (CEE) n. 3395/73 [3])

Specie	Caratteristiche commerciali [1]			Prezzo d'orientamento (in u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	A	1	pesci interi	205,80
2. Sardine « Clupea pilchardus Walbaum »:				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesci interi	418,95
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesci interi	237,30
3. Sebasti (Sebastes marinus)	A	2	pesci interi	381,15
4. Merluzzi bianchi	B	2	pesci eviscerati con testa	404,25
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
5. Merluzzi carbonari	B	2	presci eviscerati con testa	227,85
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
6. Eglefini	A	2	pesci interi	288,75
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
7. Merlani	A	2	pesci eviscerati con testa	330,75
8. Sgombri	Extra	2	pesci interi	210,00
	o			
	A	2	pesci interi in casse d'origine	
9. Acciughe	Extra	2	pesci interi	391,65
10. Passere di mare	A	3	pesci eviscerati con testa	362,25
11. Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	854,70

[1] Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.
[2] GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.
[3] GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 1.

B. **Prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70** (Regolamento (CEE) n. 3398/73 [1])

Gruppi di prodotti	Caratteristiche commerciali	Prezzi di orientamento (in u.c./t)
Sardine	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	231,00
Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	659,40
Calamari (Loligo sp.p., Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex coindetti)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 189,65
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeletti)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	689,85
Polpi delle specie octopus	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	498,75

[1] GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 5.

C. **Prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate** (Regolamento (CEE) n. 3397/73 [2])

Specie	Caratteristiche commerciail [1]			Prezzo d'intervento (in u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Sardine:				
a) dell'Atlantico	Extra	2	Pesce intero	188,53
b) del Mediterraneo	Extra	2	Pesce intero	106,79
2. Acciughe	Extra	2	Pesce intero	176,24

[1] Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

[2] GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 4.

D. **Prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera** (Regolamento (CEE) n. 3396/73 [1])

Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria (in u.c./t)
Tonno albacora	Pesce intero, di peso non superiore a 10 kg	572,25

[1] GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 3.

E. **Prezzi di ritiro per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70** (Regolamento (CEE) n. 3562/73 (2))

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Aringhe	tutte le categorie	1	pesci interi	148,69
	tutte le categorie	2	pesci interi	139,94
	tutte le categorie	3	pesci interi	122,45
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Sardine:				
a) dell'Atlantico	Extra, A	2	pesci interi	302,69
	Extra	3	pesci interi	231,47
	Extra	1, 4	pesci interi	195,86
	A	3	pesci interi	
	A	1, 4	pesci interi	124,64
	B	tutte le dimensioni	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
b) del Mediterraneo	Extra, A	2	pesci interi	171,45
	Extra	3	pesci interi	141,20
	Extra	1, 4	pesci interi	121,03
	A	3	pesci interi	
	A	1, 4	pesci interi	90,77
	B	tutte le dimensioni	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Sebasti	Extra, A, B	tutte le dimensioni	pesci interi	308,74
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.
(2) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 70.

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merluzzi bianchi	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	268,42
	Extra, A	1, 2, 3	pesci interi	
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	194,04
	B	1, 2, 3	pesci interi	
	Extra, A	5	pesci eviscerati, con testa	177,87
	B	4	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	4	pesci interi	
	B	5	pesci eviscerati, con testa	129,36
	Extra, A	5	pesci interi	
	B	4, 5	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Merluzzi carbonari	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	164,05
	Extra, A	1, 2, 3	pesci interi	
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	136,71
	B	1, 2, 3	pesci interi	
	B	4	pesci eviscerati, con testa	100,25
	Extra, A, B	4	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Eglefini	Extra, A	1, 2	pesci interi	173,25
	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	151,59
	B	4	pesci eviscerati, con testa	108,28
	Extra, A	3, 4	pesci interi	108,28
	B	1, 2, 3, 4	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo di ritiro (u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merlani	Extra, A, B	1, 2	pesci eviscerati, con testa	190,51
	Extra, A	3	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	1, 2	pesci interi	
	B	3	pesci eviscerati, con testa	171,99
	Extra, A	3	pesci interi	
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	145,53
	B	1, 2, 3	pesci interi	
	Extra, A	4	pesci interi	
	B	4	pesci eviscerati, con testa	105,84
	B	4	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Sgombri	Extra	1, 2, 3	pesci interi	151,73
	A	1, 2, 3	pesci interi in casse d'origine	
	A	1, 2	pesci interi	
	B	1	pesci interi	
	B	2	pesci interi	133,88
	A	3	pesci interi	
	B	3	pesci interi	124,95
	Extra	4	pesci interi	
	A	4	pesci interi in casse d'origine	
	A, B	4	pesci interi	98,18
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Acciughe	Extra, A	2	pesci interi	282,97
	Extra	1, 3	pesci interi	233,03
	A	1	pesci interi	
	B	1	pesci interi	199,74
	A	3	pesci interi	
	B	2, 3	pesci interi	149,81
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	

Specie	Caratteristiche commerciale (1)			Prezzo di ritiro (u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Passere di mare	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	237,64
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	204,96
	B	4	pesci eviscerati, con testa	175,26
	Extra, A, B	1, 2, 3, 4	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	A, B	1	semplicemente cotti in acqua	461,54
	A, B	2	semplicemente cotti in acqua	153,85

F. **Prezzi di ritiro per alcuni prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità** (Regolamento (CEE) n. 3562/73)

Specie	Zona di sbarco	Caratteristiche commerciali del prodotto (1)			Prezzo di ritiro u.c./t
		Categorie di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Aringhe	1. Tutti le regioni costiere e le isole dell'Irlanda, dell'Irlanda del Nord e del Regno Unito situate a nord della linea che da Loop Head (costa occidentale dell'Irlanda), attraverso Wicklow Head (costa orientale dell'Irlanda) e Fleetwood (costa occidentale dell'Inghilterra), raggiunge Beckwick-upon-Tweed (costa orientale dell'Inghilterra): esclusa l'isola di Man	tutte le categorie	1	pesci interi	75,39
		tutte le categorie	2	pesci interi	70,95
		tutte le categorie	3	pesci interi	62,08
		tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
	2. Le regioni costiere e le isole a sud della linea che unisce Loop Head e Wicklow Head in Irlanda	tutte le categorie	1	pesci interi	115,23
		tutte le categorie	2	pesci interi	108,45
		tutte le categorie	3	pesci interi	94,90
		tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

Specie	Zona di sbarco	Caratteristiche commerciali del prodotto (1)			Prezzo di ritiro u.c./t
		Categorie di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Sgombri	3. Regioni costiere e le isole dell'Irlanda, Irlanda del Nord, e delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	Extra	1, 2, 3	pesci interi	115,31
		A	1, 2, 3	pesci interi in casse d'origine	
		A	1, 2	pesci interi	
		B	1	pesci interi	
		B	2	pesci interi	101,75
		A	3	pesci interi	
		B	3	pesci interi	94,96
		Extra	4	pesci interi	
		A	4	pesci interi in casse d'origine	
		A, B	4	pesci interi	74,62
		tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Merlani	4. Regioni costiere dell'Irlanda, Irlanda del Nord, regioni costiere a partire da Whitehaven fino a Wick al nord-est della Scozia come pure le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni; esclusa l'isola di Man	Extra, A, B	1, 2	pesci eviscerati con testa	178,31
		Extra, A	3	pesci eviscerati con testa	
		Extra, A	1, 2	pesci interi	
		B	3	pesci eviscerati con testa	160,98
		Extra, A	3	pesci interi	
		Extra, A	4	pesci eviscerati con testa	136,22
		B	1, 2, 3	pesci interi	
		Extra, A	4	pesci interi	

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

Specie	Zona di sbarco	Caratteristiche commerciali del prodotto (1)			Prezzo di ritiro u.c./t
		Categorie di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merlani *(seguito)*		B	4	pesci eviscerati con testa	99,07
		B	4	pesci interi	
		tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Sardine dell'Atlantico	5. Regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	Extra, A	2	pesci interi	140,15
		Extra	3	pesci interi	107,17
		Extra	1, 4	pesci interi	90,68
		A	3	pesci interi	
		A	1, 4	pesci interi	57,71
		B	tutte le dimensioni	pesci interi	
		tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

G. **Prezzi di riferimento per alcuni prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70** (Regolamento (CEE) n. 3560/73 (1)

Prodotti	Prezzi di riferimento (in u.c./t)
1. Aringhe	145,00
2. Sardine:	
a) dell'Atlantico	302,69
b) del Mediterraneo	171,45
3. Sebasti (Sebastes marinus)	308,74
4. Merluzzi bianchi	268,42
5. Merluzzi carbonari	164,05
6. Eglefini	173,25
7. Merlani	198,45
8. Sgombri	151,73
9. Acciughe	282,97
10. Passere di mare	237,64
11. Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	512,82

(1) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 61.

Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70

Prodotti	Prezzi di riferimento (in u.c./t)
1. Sardine	196,35
2. Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	560,49
3. Calamari (Loligo sp.p. Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex coindetti)	1 011,20
4. Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondoleti)	586,37
5. Polpi delle specie Octopus	423,94

Prezzi di riferimento per gli sgombri congelati nell'allegato IV B del regolamento (CEE) n. 2142/70

Prodotti	Prezzi di riferimento (in u.c./t)
Sgombri	151,73

XI. SETTORE TABACCO

A. PREZZO D'OBIETTIVO E PREZZO D'INTERVENTO DEL TABACCO IN FOGLIA

(Regolamento (CEE) n. 1134/74 [1])

Numero d'ordine	Varietà	Prezzo d'obiettivo u.c./kg	Prezzo d'intervento u.c./kg
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	2,141	1,927
2	Badischer Burley E	2,559	2,303
3	Virgin SCR	2,417	2,175
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon Vert e ibridi derivati	1,714	1,543
5	Nijkerk	1,792	1,613
6	Burley (Burley × Bel)	2,011	1,810
7	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	1,571	1,414
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo × 6410 e Ergo × Bursana)	1,299	1,169
9	a) Semois b) Appelterre	1,529	1,376
10	Bright	2,035	1,832
11 a)	Burley I	1,579	1,421
11 b)	Maryland	1,763	1,587
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	1,712	1,541
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	1,635	1,472
14	Beneventano	1,289	1,160
15	Xanti-Yakà	2,329	2,096
16	Perustitza	2,206	1,985

[1] GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 29.

Numero d'ordine	Vartietà	Prezzo d'obiettivo u.c./kg	Prezzo d'obiettivo u.c./kg
17	Erzegovina e ibridi derivati	1,981	1,783
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	10,802	9,722
19	a) Brasile Selvaggio b) Altre varietà	1,005	0,905

B. LIVELLO DEI PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI DEL TABACCO IN COLLI

(Regolamento (CEE) n. 1135/74 [1])

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'intervento derivati u.c./kg
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	2,955
2	Badischer Burley E	3,303
3	Virgin SCR	2,758
10	Bright	2,565
11 a)	Burley I	2,146
11 b)	Maryland	2,336
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	2,134
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	2,200
14	Beneventano	1,670
15	Xanti-Yakà	3,365
16	Perustitza	2,947
17	Erzegovina e ibridi derivati	2,662
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	14,488

[1] GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 36.

XII. SETTORE SEMENTI

(Regolamento (CEE) n. 1120/74 [1])

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto in u.c./100 kg
ex 12.01 A	Linum usitatissimum L. partim (lino tessile)	10,50
	1. GRAMINEAE	
ex 12.03 C	Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.	31,50
	Dactylis glomerata L.	26,25
	Festuca arundinacea Schreb.	26,25
	Festuca ovina L.	18,90
	Festuca pratensis Huds.	21,00
	Festuca rubra L.	18,90
	Lolium multiflorum Lam.	10,50
	Lolium perenne L. (tardivo)	18,90
	Lolium perenne L. (altri)	14,70
	Lolium x hybridum Hausskn.	10,50
	Phleum pratense L.	31,50
	Poa nemoralis L.	18,90
	Poa pratensis L.	18,90
	Poa trivialis L.	18,90
	2. LEGUMINOSAE	
ex 07.05 A III	Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers.	6,30
	Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull	6,30
ex 12.03 C	Medicago sativa L. (ecotipi)	7,35
	Medicago sativa L. (varietà)	10,50
	Trifolium pratense L.	18,90
	Trifolium repens L.	21,00
	Vicia sativa L.	12,60

[1] GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 5.